



*Ministero dell'Istruzione*



**ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>**

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice IPA: *istsc\_fgic86700e*

Sito web: [www.icsangiovannibosco.edu.it](http://www.icsangiovannibosco.edu.it)

PEO: [fgic872002@istruzione.it](mailto:fgic872002@istruzione.it) – PEC: [fgic872002@pec.istruzione.it](mailto:fgic872002@pec.istruzione.it)

Di [Avv. Marco Barone](#), 30 giugno 2021

## ***Se un collaboratore scolastico non effettua l'attività di pulizia può essere licenziato per scarso rendimento***

Con la sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 20-01-2021) 21-06-2021, n. 17602 si interviene sulla questione dei doveri del collaboratore scolastico in materia di pulizia dei locali scolastici e quale possano essere le conseguenze in caso di inadempienza.

### **Rientra tra i compiti del collaboratore scolastico la pulizia dei locali anche se i servizi sono appaltati**

Il ricorrente impugna la sentenza di appello – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione della Tabella A – Area A del CCNL 2007 del COMPARTO SCUOLA in merito alle mansioni del collaboratore scolastico. Assumeva parte ricorrente che la suddetta tabella A prevede solo genericamente, ed in via subordinata, tra i compiti del collaboratore scolastico l'esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente. Si espone che le istituzioni scolastiche avevano appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le convenzioni- quadro CONSIP. La CONSIP era stata poi sanzionata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato e, pertanto, aveva proceduto alla risoluzione delle Convenzioni per alcuni lotti, tra i quali quello della Regione considerata con conseguente venir meno degli ordinativi di fornitura. Tuttavia, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 64, comma 1, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse per l'anno 2017/2018, aveva stabilito la prosecuzione sino al 31.12.2019 dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. *Ai sensi dell'art. 47 CCNL COMPARTO SCUOLA per il quadriennio 2006-2009, del 29/11/2007, i compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza, nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori. La attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico. La tabella A, relativa ai profili di area del personale ATA, prevede tra i compiti del personale dell'area A, non solo, come assume la parte ricorrente, la accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti "di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi". Tanto*

*smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di collaboratore scolastico.*

***La possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni.*** Del resto, il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, art. 4, proprio sul presupposto dell'appartenenza dei compiti di pulizia al collaboratore ATA aveva reso indisponibile il 25 per cento dei posti di detto profilo nelle istituzioni scolastiche in cui i relativi compiti erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione. La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 760- erroneamente invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi- si è limitata a disporre che dall'1 gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, rendendo pertanto nuovamente disponibili "i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119".

### **Legittimo il licenziamento per scarso rendimento**

*Con la terza critica il ricorrente, in ipotesi di mancato accoglimento dei due precedenti motivi, ha lamentato- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell'art. 95, commi 1 e 4 del CCNL COMPARTO SCUOLA del 29.11.2007, del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 75/2017. Si contesta il giudizio di proporzionalità della sanzione del licenziamento, assumendo: che la condotta non era intenzionale, in quanto egli riteneva di agire legittimamente; che ai sensi del CCNL del comparto scuola, art. 95, era prevista per l'insufficiente rendimento la sanzione conservativa del rimprovero verbale o della multa (comma 4, lett. f) ovvero della sospensione dal servizio e della retribuzione, nelle ipotesi di recidiva nelle mancanze e di particolare gravità (comma 6). Da un canto si contesta il giudizio di fatto sulla gravità ed intenzionalità dell'inadempimento e, sotto questo profilo, sulla proporzionalità della sanzione, giudizio riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. Nel resto, erroneamente si assume che il codice disciplinare di cui al CCNL del 2007 prevedrebbe sanzioni conservative laddove è pacifico che l'addebito contestato è quello di cui all'art. 95, comma 7, lett. e, del CCNL COMPARTO SCUOLA 2007 ovvero il "**persistente insufficiente rendimento**", per il quale non è prevista una sanzione conservativa, ma il **licenziamento**.*